



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

Comunicato stampa

CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI: IL CNI DEPOSITA UN DOCUMENTO CON VALUTAZIONI E PROPOSTE CONCRETE

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha depositato il testo in occasione dell'audizione presso l'VIII Commissione della Camera, tenutasi lo scorso 6 agosto.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri è intervenuto, lo scorso 6 agosto 2024, all'audizione presso la VIII Commissione Ambiente della Camera dei Deputati dedicata alle proposte per il Correttivo al Codice dei Contratti. In particolare, sono state analizzate le risoluzioni Mazzetti, Manes, Santillo e Milani. In rappresentanza del CNI è intervenuto il Consigliere Sandro Catta, delegato ai temi dei LLPP e BIM.

Occorre ricordare che, sulle varie tematiche del Codice, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri si è più volte espresso, partecipando in numerosi tavoli di lavoro. Il tema è di estremo interesse dati l'articolata composizione della categoria e il fatto che gli iscritti rappresentano coloro che più di tutti applicano le previsioni della norma nella propria attività quotidiana.

Gli ingegneri hanno colto l'occasione per depositare un articolato documento che vuole sintetizzare le valutazioni del Consiglio Nazionale sulle risoluzioni in esame e rendere disponibili studi e proposte relative ad ulteriori aspetti del Codice dei Contratti e che meritano l'attenzione del legislatore. "Manifestiamo vivo apprezzamento per la volontà della Commissione di incidere positivamente sul Codice – **ha dichiarato il Presidente del CNI Angelo Domenico Perrini** -. Sono certamente da apprezzare le proposte mirate ad ampliare la concorrenza, i meccanismi di trasparenza e limitare l'eccessivo utilizzo dell'appalto integrato. Grande attenzione anche per la richiesta di chiarezza sull'applicazione della revisione prezzi e sulla limitazione dell'applicazione del subappalto a cascata, che introduce nei cantieri notevoli fattori di rischio e confusione nella individuazione delle responsabilità".

I tecnici hanno poi posto l'attenzione sulle tematiche maggiormente inerenti gli aspetti professionali. È stata sottolineata l'importanza di applicare correttamente il principio dell'Equo compenso ai pubblici affidamenti, a garanzia della qualità del progetto e, unitamente agli affidamenti diretti, primo strumento per consentire ai giovani laureati una possibilità di accesso al settore delle opere pubbliche, evitando di dover ricorrere a ribassi insostenibili per contrastare la carenza curricolare. Pari attenzione è stata posta alla ridefinizione dei requisiti professionali, da non confondere coi tre anni richiesti per le altre tipologie di servizi, in particolare quelli ripetitivi. Gli ingegneri hanno chiesto di estendere il periodo di riferimento agli ultimi 15 anni, consentendo la copertura dei requisiti economici anche con l'ausilio di adeguate polizze professionali.

Infine, il CNI ha avanzato la richiesta di modifica dell'allegato V.3 che sancisce la composizione della Cabina di Regia. Questa è la sede istituzionale per il coordinamento nell'attuazione del Codice, per

l'analisi delle proposte di modifica legislativa e regolamentare, per l'indirizzo delle stazioni appaltanti, per la condivisione delle informazioni e per la diffusione della conoscenza delle migliori e delle peggiori pratiche. Allo stato attuale si prevede la possibilità per il presidente di convocare gli Ordini secondo necessità.

“Dal momento che gli Ordini sono enti pubblici composti in maniera equivalente da pubblici funzionari, dipendenti di operatori economici privati e liberi professionisti, essi rappresentano l'intera filiera che di fatto applica il Codice – **ha fatto presente Sandro Catta alla VIII Commissione** –. Chiediamo, pertanto, che venga introdotta una modifica all'art. 1 dell'allegato V.3, rendendo componente effettivo della Cabina di Regia un rappresentante per ciascun Consiglio Nazionale delle Professioni Tecniche”.

Roma 8 agosto 2024

Antonio Felici

Capo Ufficio Stampa

Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Via XX Settembre 5 - 00187 Roma

tel 06.69.76.701

fax 06.69.76.70.48

cell 347-8761540

www.cni.it



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



*presso il
Ministero della Giustizia*

VIII Commissione Ambiente Camera dei Deputati

Audizione del 06 agosto 2024

Discussione congiunta delle risoluzioni

7-00220 Mazzetti

7-00229 Manes

7-00234 Santillo

7-00247 Milani

Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Angelo Domenico Perrini	Presidente
Remo Giulio Vaudano	Vice Presidente Vicario
Elio Masciovecchio	Vice Presidente
Giuseppe Maria Margiotta	Consigliere Segretario
Irene Sasseti	Consigliere Tesoriere
Carla Cappiello	Consigliere
Sandro Catta	Consigliere
Ippolita Chiarolini	Consigliere
Domenico Condelli	Consigliere
Edoardo Cosenza	Consigliere
Felice Monaco	Consigliere
Tiziana Petrillo	Consigliere
Alberto Romagnoli	Consigliere
Deborah Savio	Consigliere
Luca Scappini	Consigliere

Indice generale

PREMESSA.....	4
ESAME DELLE RISOLUZIONI.....	6
DOSSIER EQUO COMPENSO	13
DOSSIER PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO	25
DOSSIER CRITERI AMBIENTALI MINIMI	26
PROPOSTE EMENDATIVE AL CODICE	30

PREMESSA

Il Codice dei Contratti, ad un anno dall'entrata in vigore, rappresenta uno strumento denso di innovazioni e volontà di semplificazione e, al contempo, alcune previsioni la cui applicazione ha suggerito la necessità di introdurre correttivi o integrazioni.

Sulle varie tematiche del Codice il Consiglio Nazionale degli Ingegneri si è più volte espresso, partecipando in numerosi tavoli di lavoro. L'estremo interesse al tema è dato dall'articolata composizione della categoria e dal fatto che gli iscritti rappresentano coloro che più di tutti applicano le previsioni della norma nella propria attività quotidiana.

Come emerge dal rapporto annuale reso pubblico dal nostro Centro Studi continua a crescere il numero di Ingegneri iscritti all'Albo professionale. All'inizio del 2024 è stato registrato un saldo positivo rispetto al 2023. La platea complessiva ha superato, infatti, la soglia dei 250 mila iscritti, con un incremento dello 0,5% rispetto all'anno precedente.

L'88,3% degli ingegneri iscritti alla sezione A e il 60,7% degli ingegneri iuniores iscritti alla sezione B appartengono al settore civile ed ambientale. Per quanto concerne gli iscritti della sezione A, il dato è tuttavia condizionato dalla presenza di oltre 140 mila iscritti del vecchio ordinamento che avevano la possibilità di iscriversi a tutti e tre i settori. Ma anche limitando l'osservazione ai soli ingegneri del nuovo ordinamento iscritti ad un solo settore, si rileva un ampio divario tra il civile ed ambientale e gli altri due settori: il 71% degli iscritti "monosettoriali" appartiene infatti al settore civile ed ambientale contro il 22% di quello industriale ed il 7% di quello dell'Informazione.

Questi numeri consentono immediatamente di comprendere quanto sia di interesse la tematica dei lavori pubblici per la categoria degli ingegneri.

Preme qui rammentare che il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) è l'organismo nazionale di rappresentanza istituzionale degli interessi rilevanti della categoria professionale degli ingegneri. Il CNI (disciplinato nell'ordinamento giuridico italiano dalla Legge 1395/23, dal Regio Decreto 2537/25, dal Decreto Luogotenenziale 382/44 e dal DPR 169/2005), è ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Giustizia. I compiti istituzionali del CNI prevedono, tra gli altri: il ruolo di magistratura di secondo grado nei ricorsi e reclami degli iscritti avversi alle decisioni dei Consigli dell'Ordine; l'espressione di pareri, su richiesta del Ministero della Giustizia, in merito a proposte di legge e regolamenti riguardanti la professione; la funzione di referente del Governo in materia professionale.

Il CNI svolge pertanto un ruolo di primaria importanza nel promuovere, sviluppare e potenziare il ruolo dell'ingegnere al fine di accrescere la sua incidenza nella società in cui opera ed è impegnato nel perseguire obiettivi di crescita della professione a servizio della collettività e di un sempre

maggior riconoscimento, da parte delle forze politiche e sociali, del ruolo motore dell'ingegnere nei processi d'evoluzione e cambiamento.

Dall'ultimo report inarCASSA in Cifre si ottiene che, su 252.043 iscritti agli Ordini nel 2023, solo 82.484 risultano iscritti ad inarCASSA. Si evince pertanto quanto sia articolata la composizione della categoria, che contempla una nutrita presenza di dipendenti pubblici e privati, a fronte di circa un terzo degli iscritti che svolge la professione in modalità prevalente o esclusiva.

Alla luce di quanto sopra si comprende quanto la categoria si immersa nel sistema delle opere pubbliche, intervenendo in tutte le fasi, dalla programmazione alla gestione, risultando di fatto il principale osservatorio sull'efficacia della norma nell'applicazione concreta.

Il presente documento vuole pertanto sintetizzare le valutazioni del Consiglio Nazionale sulle risoluzioni in esame e cogliere l'occasione per depositare, agli atti della VIII Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, studi e proposte relative ad ulteriori aspetti del Codice dei Contratti e che meritano l'attenzione del legislatore.

ESAME DELLE RISOLUZIONI

A seguire verranno esposte le valutazioni del Consiglio Nazionale degli Ingegneri sui singoli articoli delle varie risoluzioni, illustrando le conclusioni frutto degli approfondimenti svolti nei vari gruppi tematici di lavoro di categoria e nell'ambito degli incontri coordinati dalla Rete delle Professioni Tecniche.

Art. 28. (Trasparenza dei contratti pubblici)

Si condivide l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione in materia di trasparenza a tutte le procedure di affidamento, anche a quelle per affidamento diretto a società in house.

Art. 44. (Appalto integrato)

Si ritiene auspicabile limitare il ricorso all'appalto integrato, escludendo dalla applicazione le opere di manutenzione straordinaria e riproponendo la disposizione previgente del Codice e quanto coerentemente contenuto nella Legge Delega, che circostanziava l'utilizzo ai lavori definiti "complessi".

L'utilizzo diffuso dell'appalto integrato ha peraltro già manifestato diverse criticità in ordine alle responsabilità per carenze progettuali e/o errori. L'errata considerazione che lo strumento garantisca l'automatica accelerazione dei processi ha indotto diverse Amministrazioni ad appaltare progetti di fattibilità tecnica economica non adeguatamente maturi, demandando all'operatore economico l'approfondimento e risoluzione delle criticità. Ciò causa sovente un ridotto controllo della Pubblica Amministrazione sulle scelte progettuali nonché un incremento dei costi o, stante la rigidità dei quadri economici, un decremento delle opere.

La norma non esplica poi adeguatamente il sistema di responsabilità, soprattutto nei casi in cui l'operatore economico candidato all'esecuzione dei lavori indica altro operatore economico incaricato della progettazione dell'opere. Diverso contenzioso sta nascendo in ordine alle responsabilità sottese alla presenza di errori all'interno del PFTE a base di gara, che taluni ritengono non vengano sanati dalla presentazione di un progetto esecutivo, in quanto la norma prescrive che quest'ultimo non possa variare significativamente rispetto al primo. Parimenti non si comprende se le responsabilità per errore nella progettazione esecutiva ad opera di operatore economico indicato ricadano, nei confronti della Stazione Appaltante, nell'operatore economico che si è aggiudicato i lavori o, direttamente, negli estensori del progetto.

Oltre a circoscrivere l'utilizzo dell'appalto integrato si ritiene altresì opportuno chiarire il sistema delle responsabilità nei confronti della Stazione Appaltante.

Art. 50. (Procedure per l'affidamento)

Si ritiene che le soglie individuate non vadano in linea di principio modificate, fermo restando la facoltà del legislatore di valutare l'opportunità politica e amministrativa nella determinazione della soglia per gli affidamenti "fiduciari". Relativamente proprio all'affidamento diretto si evidenzia che lo stesso, nell'attuale previsione, implica risvolti positivi e, al contempo, criticità.

Queste ultime sono evidentemente rappresentate dalla minore trasparenza della procedura, che può essere certamente superata introducendo obblighi di pubblicità preventiva e successiva all'adozione del conseguente provvedimento.

Riconoscendo grande competenza e diffusa integrità nei funzionari della Pubblica Amministrazione si ritiene tuttavia che non sia opportuno introdurre la sistematica correlazione con pratiche scorrette.

L'affidamento diretto rappresenta una modalità di affidamento che snellisce le procedure e che, se coordinato con l'obbligo di rotazione negli incarichi (art. 49, eventualmente da rafforzare ulteriormente), consente in diverse occasioni alle Stazioni Appaltanti di rispettare i tempi dei finanziamenti.

Consente altresì di avviare alla professione giovani professionisti, per il fatto che si tratta di affidamenti di minore complessità e per i quali si richiedono minori requisiti professionali. Peraltro, in combinato disposto col principio dell'equo compenso (art. 8), garantisce ai giovani professionisti una remunerazione congrua per le proprie attività.

In merito alle procedure di affidamento di cui all'art. 50, è necessario altresì effettuare un raccordo con le previsioni di cui all'art. 59 del Decreto Legislativo 36/2023.

Il comma 1) dell'articolo 59 prevede che in ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

Le prestazioni oggetto di tali servizi (accordi quadro) devono essere riconducibili ad elementi standardizzabili e ripetibili, per i quali le stazioni appaltanti non possono predeterminare con certezza il se, quando e quantum delle prestazioni.

L'ANAC ha difatti più volte riscontrato e riportato nella consueta relazione annuale, un'applicazione distorta dell'accordo quadro spesso utilizzato anche per attività non standardizzabili e prive di una corretta progettualità posta a base di gara. Tali problematiche sono spesso frutto del fatto che le prestazioni oggetto dell'accordo non sono identificate con completezza. Difatti, i successivi contratti attuativi non possono apportare modifiche che alterano la natura stessa dell'accordo quadro, con conseguente violazione dei principi di libera concorrenza, trasparenza e par condicio, nell'ambito di un accordo quadro avente ad oggetto opere non standardizzabili, ognuna con proprie specifiche caratteristiche tecniche.

Orbene, l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura riguarda prestazioni professionali non standardizzabili e non ripetibili, basti pensare alle differenze geologiche dei siti, alle diverse esposizioni dei fabbricati, ai diversi vincoli inibitori insistenti sulle aree oggetto di intervento.

Pertanto, alla luce delle criticità riscontrate, si chiede l'inserimento del comma seguente: **“Per gli affidamenti di cui al comma 1, è escluso l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura con le procedure di cui all'articolo 59”**. In subordine si chiede un chiarimento che ne limiti fortemente il ricorso, circoscrivendolo alle manutenzioni ordinarie e alle attività ripetitive.

Art. 54. (Esclusione automatica delle offerte anomale)

Ferma restando l'opportunità di incentivare la valutazione della verifica dell'anomalia, si ritiene opportuno fornire alle Stazioni Appaltanti criteri oggettivi per la determinazione delle offerte anomale. Diversamente l'applicazione risulta eccessivamente soggettiva e applicata in maniera disuniforme, soprattutto per le prestazioni intellettuali (eventualmente nell'allegato I.13).

Art. 57. (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale)

Il tema rappresenta certamente un valore aggiunto introdotto dal Nuovo Codice e contribuisce concretamente a introdurre nel sistema delle opere pubbliche maggiore inclusività ed efficacia nella lotta ai cambiamenti climatici.

Attraverso l'implementazione definitiva e completa delle previsioni della seconda parte del primo libro del Codice, per mezzo della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (art. 23), connessa con le singole piattaforme di approvvigionamento digitale e le piattaforme di condivisione dati delle singole Stazioni Appaltanti, l'ANAC avrà certamente modo di verificare singoli dettagli di tutte le procedure. Si ritiene in tal senso superfluo esplicitare singoli compiti e attività che rischiano di appesantire il già complesso sistema di attribuzioni e oneri in capo ai pubblici funzionari.

Relativamente ai Criteri Ambientali Minimi, che risultano ora cogenti su tutte le opere pubbliche, si auspica peraltro una revisione del Decreto Ministeriale coerente con le specifiche facoltà di gestione delle singole Stazioni Appaltanti, introducendo principi di scalarità per consentire a tutti i procedimenti di procedere con l'efficienza dettata dal Codice, compatibilmente con le risorse in quadro economico.

Nel merito si rimanda all'approfondimento inserito più avanti nel presente documento, nel quale si forniscono delle valutazioni in ordine al Decreto Ministeriale in corso di revisione.

Art. 60. (Revisione prezzi)

Si condividono le perplessità sui meccanismi di applicazione della revisione prezzi. L'applicazione

della revisione in base al semplice riferimento agli indici sintetici elaborati dall'ISTAT risulta non tempestiva e non univocamente applicabile.

Per l'anno 2021 il legislatore ha previsto con il D.L. 73/2021, convertito con la L. 23/07/2021 n. 106 e modificato dalla L. 30/12/2021 n. 234, un meccanismo di compensazione per i contratti in corso di esecuzione al 25/07/2021. Successivamente, per tutto il 2021, la rilevazione dei prezzi è stata affidata al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, con due decreti ministeriali semestrali. L'art. 26 del D.L. del 17 maggio 2022 n. 50, ha poi previsto l'aggiornamento infrannuale dei prezzi e la revisione prezzi degli appalti in essere, misura poi estesa a più riprese fino a tutto il 2024.

I meccanismi di revisione prezzi introdotti hanno generato molteplici criticità applicative, tanto che la prima misura è stata dichiarata incongrua nella quantificazione data dagli indici ministeriali per provvedimento della giustizia amministrativa, e la seconda è stata applicata nella modalità più diversificata possibile.

Si ritiene pertanto che il Codice debba correttamente esplicitare che la revisione opera su orizzonte annuale (mantenendo come data di confronto quella della procedura di gara), le modalità di applicazione della soglia minima (in proposito si ritiene che il 5% rappresenti ragionevolmente l'alea dell'operatore economico), l'applicazione anche ai servizi di ingegneria ed architettura (in riferimento ai meccanismi inflattivi). Risulta infine opportuno prevedere un allegato che espliciti con esemplificazioni le modalità di applicazione pratica della revisione prezzi.

Allo stato attuale, in vigore di appalto esperito con il Decreto Legislativo 36/2003, si vanno a sovrapporre misure ordinarie di revisione prezzi con misure straordinarie di emissione di stati di avanzamento lavori "BIS" di cui all'art. 26 del D.L. del 17 maggio 2022 n. 50. L'emissione degli stati di avanzamento con le misure straordinarie ha portato lo Stato e le Amministrazioni in genere ad un esborso economico elevatissimo, tanto che sono stati attivati meccanismi di fondi economici straordinari presso il MIT a cui gli enti hanno potuto attingere, con la previsione che tale misura si protrarrà fino a fine anno 2024. Tale sovrapposizione di norma andrebbe esplicitata evidenziando che l'art. 26 del D.L. del 17 maggio 2022 n. 50, non opera per le procedure di gara di lavori indette con il Decreto Legislativo 36/2023, per le quali sono già previsti criteri di revisioni prezzi secondo metodologie standardizzate nel codice dei contratti attualmente vigente.

Andrebbe, inoltre, inserito un comma normativo che chiarisca le modalità di corresponsione degli onorari professionali ai tecnici che emettono nel corso della direzione dei lavori gli stati di avanzamento lavori "BIS" di cui all'art. 26 del D.L. del 17 maggio 2022 n. 50.

Art. 66. (Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria)

Al fine di garantire la qualità del progetto e dunque l'affidabilità dello stesso in sede di esecuzione

dell'opera si ritiene di condividere che, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto aggiudicatario, sia se affidate all'esterno che svolte direttamente dai funzionari della Pubblica Amministrazione, le prestazioni devono essere rese da soggetti competenti per materia, dotati di apposite qualifiche professionali.

Art. 100. (Requisiti di ordine speciale)

Relativamente ai servizi di ingegneria e architettura non è auspicabile l'assimilazione al lasso temporale di riferimento indicato per i requisiti dei servizi più generali, soprattutto di quelli che risultano ripetitivi. Se per questi tre anni rappresentano una quantificazione congrua per garantire che l'operatore economico sia adeguatamente titolato, nel caso dei SIA costituiscono una limitazione che esclude dagli affidamenti molti soggetti competenti e limita fortemente la concorrenza.

Per questi si ritiene che i requisiti economico-finanziari possono essere dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto; per i requisiti di capacità tecnica e professionale si ritiene congruo il limite dei precedenti quindici anni dalla data di indizione della procedura di gara, nei quali potranno essere valutati contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati.

Art. 114. (Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti)

Si condivide che il Direttore Lavori debba essere garante delle migliori presentate dall'appaltatore in fase di gara. Tali proposte se accolte, vanno recepite nel contratto in base al principio di responsabilità della Stazione Appaltante, la quale tuttavia deve stimarne l'effettivo valore economico (da apporre nel contratto, eventualmente accettando un valore offerto in sede di gara), sia per intervenire con penali e/o trattenute in caso di mancata o incongrua esecuzione, sia per rideterminare l'importo da riconoscere al Direttore dei Lavori. Se difatti il Direttore dei Lavori deve assumersi la responsabilità di tali opere, deve anche essergli riconosciuto quanto previsto dal Decreto Parametri, in misura proporzionale al valore delle migliori.

Si conviene altresì sul definire con chiarezza i confini delle migliori in ordine a: devono riguardare strettamente l'opera appaltata; non devono comportare nuove autorizzazioni; devono essere sviluppate e progettate da un professionista abilitato, il cui onere rimane in capo all'operatore economico offerente; devono essere verificate, validate ed approvate dalla Stazione Appaltante e devono essere recepite nel contratto.

Si ritiene invece opportuno introdurre sul punto una modifica che escluda il subordine del ricorso

all'affidamento esterno rispetto agli affidamenti interni e all'affidamento ai dipendenti di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche coi quali vige accordo ai sensi della 241/90 o intesa ai sensi della 267/00. Soprattutto per le Stazioni Appaltanti con organici limitati questa previsione rappresenta un appesantimento del procedimento e un ritardo nel ricorso ai professionisti esterni, di fatto obbligato per carenza di personale. Si potrebbe limitare la previsione in base alla presenza di personale tecnico in organico, fissando una soglia minima pari a 10 unità.

Art. 116. (Collaudo e verifica di conformità)

Si ritiene che la possibilità di sostituire il certificato di collaudo col certificato di regolare esecuzione, il cui termine per l'emissione è di tre mesi, ora anche per opere fino alla soglia europea, rappresenti già di per sé una semplificazione congrua e risolutiva delle casistiche meno complesse.

Per le altre si ritiene necessario mantenere il limite di sei mesi.

Si ritiene invece opportuno introdurre sul punto una modifica che escluda il subordine del ricorso all'affidamento esterno rispetto agli affidamenti interni e all'affidamento ai dipendenti di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche coi quali vige accordo ai sensi della 241/90 o intesa ai sensi della 267/00. Soprattutto per le Stazioni Appaltanti con organici limitati questa previsione rappresenta un appesantimento del procedimento e un ritardo nel ricorso ai professionisti esterni, di fatto obbligato per carenza di personale. Si potrebbe limitare la previsione in base alla presenza di personale tecnico in organico, fissando una soglia minima pari a 10 unità.

Art. 117. (Garanzie definitive)

Si ritiene utile il mantenimento della cauzione definitiva pari al 2% del valore dell'affidamento negli accordi quadro, senza la quale la Stazione Appaltante risulterebbe meno garantita nei confronti dell'operatore economico.

Art. 119. (Subappalto)

Compatibilmente con i vincoli dettati dalle norme europee si ritiene oltremodo critico il ricorso al subappalto a cascata. Essendo evidente che ogni subappalto successivo preveda il mantenimento di una quota di utile a favore del singolo operatore, risulta evidente che tali accantonamenti costituiscano un detrimento della qualità dell'opera, perché sottratti al costo reale delle singole lavorazioni.

L'abnorme numerosità di diverse imprese in cantiere favorisce poi i difetti di coordinamento, con conseguenze anche in termini di sicurezza.

Si conviene pertanto con l'opportunità di disincentivare il subappalto in cascata, esemplificando ed ampliando le casistiche che possano determinarne l'esclusione, in ragione prevalentemente di

problematiche legate alla sicurezza degli operatori.

Ulteriore meccanismo di disincentivazione potrebbe essere rappresentato dall'obbligo di preventivo approvazione della congruità del contratto, oltre il primo subappalto, in quanto le ragioni che hanno condotto l'affidatario a garantire la congruità del proprio contratto potrebbero venir meno se valutate sul subappalto successivo, che è penalizzato di trattenute dagli operatori economici precedenti.

Art. 120. (Modifica dei contratti in corso di esecuzione)

Non si conviene con la modifica del quinto d'obbligo. Si tratta di una previsione vigente da decenni e che è sempre risultata utile.

La previsione peraltro di una corretta e sistematica revisione prezzi può certamente scongiurare che si incorra in problematiche per via della variabilità dei costi dei materiali.

Art. 125. (Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo)

Si ritiene corretto nella attuale formulazione.

Art. 126. (Penali e premi di accelerazione)

Si ritiene corretto nella attuale formulazione.

Art. 141. (Ambito e norme applicabili)

Appare corretto esplicitare che, nei settori speciali, è obbligatoria l'applicazione dell'istituto dell'anticipazione del prezzo contrattuale.

Art. 186. (Affidamenti dei concessionari)

Si ritiene che per i concessionari debbano valere le regole più generali delle Stazioni Appaltanti.

Art. 225. (Disposizioni transitorie e di coordinamento)

Non si ritiene di dover replicare la deroga contenuta nell'articolo 84, comma 12-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 che faceva salva la posizione dei direttori tecnici che, ad esempio, alla data di entrata in vigore di quest'ultimo erano laureati, ma privi dell'abilitazione professionale.

Allegato I.7. Articolo 31. Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico.

Si ritiene congrua la quantificazione delle spese generali quale percentuale variabile tra il 13 e il 17 per cento. Si conviene invece con la considerazione di esplicitare più compiutamente la piena valenza contrattuale del computo metrico in caso di appalti «a corpo».

DOSSIER EQUO COMPENSO

Per volontà della stessa Presidente Meloni e con l'approvazione unanime di tutte le forze parlamentari è stata promulgata una legge, la n. 49/2023 recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali", che finalmente ha restituito dignità e tutela ai professionisti italiani. Tale norma si esprime con grande semplicità e chiarezza:

- si applica alle prestazioni rese dai professionisti in favore della Pubblica Amministrazione (art. 2, comma 3);
- stabilisce la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo, e comunque inferiore ai parametri ministeriali (art. 3, comma 1), anche all'esito di un'eventuale gara (art. 2, comma 5).

Nonostante la chiara volontà parlamentare e legislativa, si osservano incomprensibili prese di posizione da parte di talune Amministrazioni e/o da singole Associazioni di categoria che promuovono una sostanziale disapplicazione della norma in parola, che in diversi casi viene disattesa negli affidamenti regolati dal Codice dei contratti pubblici. A sostegno di questa illegittima prassi, diverse Amministrazioni invocano una serie di elementi ritenuti asseritamente "ostativi", quali: il principio comunitario della concorrenza, la specificità normativa del Codice, che dunque prevarrebbe rispetto alla L. n. 49/23, l'immodificabilità del primo in assenza di esplicita previsione (in ragione dell'art. 227 dello stesso D.lgs. n. 36/2023), oppure il *principio ratione temporis*.

Tali erronee interpretazioni non si sono arrestate nemmeno alla luce delle sentenze del TAR Veneto, la n. 632 del 3 aprile 2024, e del TAR Lazio, la n. 8580 del 30 aprile 2024, forse ancor più chiara e netta della precedente. Hanno, di converso, tratto nutrimento da ulteriori due sentenze di segno differente: la n. 1494 del 16/07/2024 del TAR Campania e la più recente n. 483 del 25/07/2024 del TAR Calabria.

Quest'ultima riporta in auge alcune infelici considerazioni che hanno reso opportuna l'emanazione della norma sull'equo compenso: secondo il Collegio di Reggio Calabria il ribasso del compenso potrebbe essere «*giustificato da adeguate e convincenti motivazioni di fatto (rivenienti dalle capacità strutturali del concorrente, dall'interesse all'affidamento per l'arricchimento del curriculum professionale, dalle esperienze già maturate in progettazioni analoghe, etc.)*».

Si rammentino in proposito alcune sentenze che hanno in passato mortificato il valore della prestazione professionale e che hanno indotto il legislatore ad emanare la L. n. 49/23:

- Consiglio di Stato - sentenza n. 4614/2017: «*La garanzia di serietà e affidabilità, intrinseca alla ragione economica a contrarre, infatti, non necessariamente trova fondamento in un corrispettivo finanziario della prestazione contrattuale, che resti comunque a carico della*

Amministrazione appaltante: ma può avere analogo ragione anche in un altro genere di utilità, pur sempre economicamente apprezzabile, che nasca o si immagini vada ad essere generata dal concreto contratto. ... L'utilità costituita dal potenziale ritorno di immagine per il professionista può essere insita anche nell'appalto di servizi contemplato dal bando qui gravato: il che rappresenta un interesse economico, seppure mediato, che appare superare - alla luce della ricordata speciale ratio - il divieto di non onerosità dell'appalto pubblico, e consente una rilettura critica dell'asserita natura gratuita del contratto di redazione del piano strutturale del Comune di Catanzaro» (confermata dal CdS 1215/2019).

- Tar Lombardia - sentenza n. 2044/2020: «**Sulla necessità che il guadagno sia azzerato nel caso di valutazione di anomalia economica dell'offerta la giurisprudenza è unanime.** Infatti al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, poiché anche **un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo**, sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico» (ex multis TAR Lazio, Roma, II, 05/08/2020 n. 8992; Consiglio di Stato, sez. V, n. 270/2018, n. 4527/2017, n. 2556/2017, n. 607/2017, n. 242/2016 e sez. III, n. 4671/2016; TAR Lazio, Roma, sez. I quater, n. 12704/2019).
- Consiglio di Stato - sentenza n. 2084/2023: «... non esclude il (e nemmeno implica la rinuncia al) potere di disposizione dell'interessato, che **resta libero di rinunciare al compenso** - qualunque esso sia, anche indipendentemente dalla equità dello stesso - allo scopo di perseguire od ottenere vantaggi indiretti o addirittura senza vantaggio alcuno, nemmeno indiretto. ... In quest'ottica prospettica, il sopra riportato comma 3 esprime l'attenzione del legislatore ordinario per le libere professioni quando l'attività è esercitata al di fuori dei rapporti di lavoro dipendente, che di per sé ricadono sotto la copertura costituzionale dell'art. 36 Cost., in relazione alla necessità della congruità del compenso, qualora un compenso sia previsto, ferma rimanendo la possibilità che la prestazione sia resa anche gratuitamente. Ciò in quanto **la normativa sull'equo compenso sta a significare soltanto che, laddove il compenso sia previsto, lo stesso debba necessariamente essere equo**, mentre non può ricavarsi dalla disposizione (l'ulteriore e assai diverso corollario) che lo stesso debba essere sempre previsto».

La legge è nata proprio per superare tali valutazioni.

Non si comprendono dunque le ragioni di tale resistenza. Una lettura attenta del Codice dei contratti pubblici, così come esitato, suffraga a pieno l'applicazione dell'equo compenso, legittimandone esplicitamente l'introduzione, dal momento che lo stesso viene enunciato tra i principi cardine della

normativa (art. 8). Proprio il Consiglio di Stato nella relazione di accompagnamento del Codice ha segnalato che dovevano ritenersi superati tali orientamenti giurisprudenziali. Si riporta il passo: «**La legge-delega ora impone il superamento di questo orientamento, perché prevede che il compenso deve esserci (e, in base alla citata disposizione del 2017 e, più in generale, dell'art. 2223 c.c. dovrà essere equo). Da qui la disposizione contenuta nel comma 2 del presente articolo**».

Il Codice, peraltro, prevede che taluni affidamenti possano essere aggiudicati mediante procedure comparative sulla base di un prezzo fisso, ove gli operatori economici competono solo in base a criteri qualitativi (art. 108, comma 5). È appena il caso di segnalare che la norma richiamata è la pedissequa riproduzione di quella contenuta nell'art. 67 della Direttiva 26/02/2014, n. 2014/24/UE, ove al comma 2 si legge: «*l'elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi*». È dunque di tutta evidenza, sul punto, la radicale impossibilità di configurare una qualsiasi forma di contrasto con la normativa euro-unitaria.

A ben vedere il richiamo esclude anche qualsiasi possibilità di ledere la "specialità" del codice dei contratti, in quanto la possibilità di competere a "prezzo fisso" è - come si è visto - consustanziale al sistema e non ne rappresenta affatto un'eccezione.

Peraltro le considerazioni di chi non riconosce l'applicazione della norma con tali presupposti fa leva su altri aspetti che dovrebbero garantire l'equo compenso, quali la limitazione del peso della componente economica nelle OEPV e l'applicazione della verifica di anomalia, che già nel passato hanno fallito. Si pensi difatti al bando tipo n. 3 sul previgente Codice, approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 723 del 31 luglio 2018. Tra i criteri di aggiudicazione del punto 18 si prescriveva che «*la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 95, comma 10-bis del Codice, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento del punteggio complessivo*». Al punto 22 descriveva la procedura di verifica dell'anomalia, sancendo che «*...Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili...*».

Tali strategie non hanno impedito il proliferare di ribassi anche oltre il 70% e non hanno mai dato luogo ad esclusione di offerte per l'anomalia, se non in casi estremamente sporadici, in quanto risulta sostanzialmente impossibile verificare la congruità di un'offerta, soprattutto se quantificata in termini di impegno orario, ed il funzionario teme sempre che il mancato risparmio per la propria Amministrazione gli possa essere imputato dalla Magistratura Contabile. Non essendovi dei tempi codificati sulle prestazioni professionali, una relazione di giustificazione dell'offerta potrebbe difatti indicare qualsiasi numero di ore per lo svolgimento di una prestazione professionale di tipo

progettuale, risultando impossibile decretarne la non congruità.

Nel merito, si rappresenta che l'interpretazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, formalizzata dal luglio 2023, del tutto in linea con le due norme, consiste nel consentire la rideterminazione delle spese, a patto che resti comunque inviolato l'equo compenso. In tal senso gli operatori economici possono "competere" solo sulla "qualità" e quindi far prevalere, in sede d'offerta, la propria capacità tecnico-organizzativa ed efficienza, a tutto vantaggio della Stazione Appaltante.

Detta interpretazione ben si sposa con il principio comunitario della concorrenza, consentendo la ribassabilità del corrispettivo nel suo complesso, ponendo al contempo un ragionevole limite ai ribassi. Diversamente dal recente passato, ove ribassi insostenibili sono stati utilizzati come leva per il procacciamento degli incarichi e hanno complessivamente determinato lo svilimento del lavoro di ogni singolo operatore economico impegnato nelle procedure ad evidenza pubblica.

Si tratta d'altronde di argomentazioni che sono state a lungo affrontate e risolte nei lavori parlamentari prodromici all'emanazione della L. n. 49/23.

Appare peraltro opportuno in questa sede mitigare anche il prospettato contrasto dell'equo compenso con il generale principio della concorrenza, in quanto il primo è funzionale a soddisfare valori diversi dal secondo. Difatti, come emblematicamente rappresentato dalla terminologia utilizzata, l'equo compenso è strumentale alla soddisfazione dei primari valori costituzionali della proporzionalità della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro svolto, richiamati dall'art. 36 della Costituzione. Le due discipline non si sovrappongono, ma più semplicemente si intersecano.

Nella visione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, l'operatore economico, in virtù della sua organizzazione d'impresa, qualora dovesse ritenerlo opportuno e motivato, può ribassare unicamente le componenti accessorie del prezzo, come le spese generali, per avvantaggiarsi nel confronto competitivo con gli altri partecipanti alle diverse gare. Il tutto è lecito, fermo restando il dovere di ogni Amministrazione di sottoporre a controllo di anomalia quelle offerte non serie o che, per la consistenza del ribasso offerto su componenti accessorie del prezzo, porterebbero ad un vantaggio indebito, avendo trasferito su voci accessorie il ribasso economico che, in mancanza della L. n. 49/23, sarebbe stato offerto sui compensi.

In questo contesto si sono sprecate altre argomentazioni assolutamente errate e pretestuose.

La prima, e forse più strumentalizzata, tanto da sembrare vera persino agli organi di giustizia amministrativa, è quella legata del contrasto della Legge sull'equo compenso con la normativa europea.

Nella circostanza, la sentenza della Corte di giustizia, in base alla richiesta avanzata dal Tribunale distrettuale di Sofia ex art. 267 TFUE, ha interpretato il diritto dell'Unione europea, segnatamente l'articolo 101, paragrafi 1 e 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002 (concernente l'applicazione delle regole sulla libertà di

concorrenza, di cui agli articoli 101 e 102 TFUE) e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, allo scopo di valutare se il diritto nazionale bulgaro fosse conforme alle prescritte disposizioni.

In breve, si era posto il problema se il giudice nazionale potesse ridurre l'importo degli onorari richiesti dall'avvocato per una prestazione professionale (e posti materialmente a carico della parte soccombente di un giudizio, che non aveva sottoscritto alcun contratto di servizi o pattuito gli onorari d'avvocato), in deroga ai minimi tariffari stabiliti dal regolamento del Consiglio superiore dell'ordine forense bulgaro, disapplicando, per l'effetto, la legge nazionale sulla professione forense (che, come detto, delega il predetto Consiglio a definire l'importo degli onorari, fornendo con ciò una copertura legislativa alle relative determinazioni), sul presupposto del suo potenziale contrasto con le regole in materia di concorrenza stabilite dagli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Sul punto, la Corte, in forza di una giurisprudenza costante, ha avuto occasione di ribadire che *«il principio del primato del diritto dell'Unione impone al giudice nazionale incaricato di applicare [...] le disposizioni del diritto dell'Unione, qualora non possa effettuare un'interpretazione della normativa nazionale conforme alle disposizioni di diritto dell'Unione, l'obbligo di garantire la piena efficacia delle disposizioni di tale diritto nella controversia di cui è investito, disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale [enfasi aggiunta, n.d.r.], anche posteriore, che sia contraria a una disposizione del diritto dell'Unione dotata di efficacia diretta [come nel caso dell'art. 101 TFUE], senza dover chiedere o attendere la previa rimozione di tale normativa o di tale prassi nazionale in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale»*.

Nel caso di specie, tuttavia, la Corte ha anche considerato che la determinazione dei predetti importi era stata attribuita dalla legge a un organo assimilabile a un'associazione di imprese – vale a dire un'organizzazione di categoria dell'ordine forense, composta esclusivamente da avvocati eletti dai loro colleghi e che agisce al di fuori di qualsiasi controllo da parte delle autorità pubbliche. Proprio in ragione della natura dell'organo emanante, le decisioni da esso adottate equivalgono *«alla determinazione orizzontale di tariffe minime imposte»* e sono, quindi, sicuramente vietate dall'art. 101, par. 1, TFUE. Questo perché sono qualificabili alla stregua di *«restrizioni per oggetto»*, idonee a rivelare *«un grado sufficiente di dannosità nei confronti della concorrenza, a prescindere dal livello a cui è fissato il prezzo minimo»*, e non ammettono, per loro natura, alcuna giustificazione per il perseguimento obiettivi legittimi.

Questa specifica considerazione consente di mantenere un'opportuna distinzione tra la fattispecie oggetto della sentenza in commento e quella dell'equo compenso prevista in sede nazionale. Ciò in quanto, nel primo caso, la Corte ha censurato non solo l'astratta inderogabilità alla previsione di un importo minimo per gli onorari di avvocato, ma, soprattutto, l'attribuzione della

potestà di fissazione del predetto importo a un organo equiparabile a un'associazione di imprese. Tale ultimo profilo di censura è estraneo alla disciplina legislativa italiana sull'equo compenso, che, dopo aver definito, all'articolo 1, il compenso "equo" come il compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme quanto previsto dai decreti ministeriali applicabili alle diverse professioni ordinistiche, al successivo articolo 3 comma 1, stabilisce uno speciale regime di nullità delle clausole che prevedano un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia.

Resta, tuttavia, da valutare con attenzione la compatibilità dell'anzidetta clausola di inderogabilità degli importi stabiliti dai parametri ministeriali con l'articolo 101 TFUE. A tal fine, appare decisiva la diversa *ratio* sottesa ai parametri rispetto a quella che caratterizzava le abolite tariffe professionali. Mentre queste ultime erano, infatti, ispirate a una logica esclusiva di tutela del carattere professionale della prestazione (principio certamente rilevante sul piano ordinamentale, ma non al punto di costituire un'autonoma causa di giustificazione ai sensi dell'articolo 101 TFUE), **l'equo compenso persegue un diverso e più composito interesse pubblico, quello cioè di assicurare il giusto equilibrio tra le posizioni contrattuali del professionista e del committente** ove quest'ultimo eserciti un'attività di impresa, ovvero sia una pubblica amministrazione o una società disciplinata dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, tenuto conto dello sbilanciamento delle predette posizioni che caratterizza, in astratto, i rapporti di incarico professionale in simili contesti.


Si è detto, inoltre, da più parti che l'equo compenso penalizza i giovani professionisti: affermazione destituita di ogni fondamento. Chiunque conosce davvero il settore dei servizi di ingegneria ed architettura è perfettamente al corrente che l'affidamento fiduciario è lo strumento principale per inserire i giovani professionisti nel mondo delle opere pubbliche, poiché, trattandosi di incarichi di minore complessità, si richiede come requisito il solo titolo professionale e una minore esperienza specifica. Acquisendo in questo modo esperienza e competenze da inserire nel curriculum, i giovani professionisti possono successivamente partecipare alle gare di maggiore complessità, facendo leva sull'esperienza maturata e sulla capacità economica acquisita. Orbene, con l'applicazione dell'equo compenso, tali giovani vengono gratificati da un corrispettivo certamente più degno di quello riconosciuto nel recente passato, dal momento che riuscivano ad aggiudicarsi le gare soltanto perché "costretti" dal previgente quadro normativo ad offrire ribassi che hanno raggiunto anche il 90% del compenso.

Dette considerazioni non sono di maniera ma suffragate da dati oggettivi. La pubblicazione INARCASSA in cifre 2023 analizza l'andamento dei fatturati dei liberi professionisti nell'ultimo

ventennio. Come si evince dai dati l'abolizione dei minimi tariffari, il cd decreto Bersani legge n. 248 del 2006, di conversione del decreto-legge n. 223 del 2006, avrebbe dovuto garantire maggiore concorrenza e una più facile introduzione nel mercato del lavoro dei giovani professionisti. Considerazioni perfettamente analoghe a quelle adottate dai detrattori della legge sull'equo compenso.

Orbene tale norma ha prodotto esattamente il contrario di quanto prospettato. Se si analizzano i fatturati dei liberi professionisti ingegneri si osserva dal grafico che dai valori medi di quasi 50 mila euro (40 mila euro di media tra ingegneri e architetti) del 2006 si sprofonda fino a quasi 30 mila euro (25 mila euro di media) del 2014, assestandosi su tali valori per poi ricrescere in maniera effimera in ragione delle iniziative legate al Superbonus, che tuttavia hanno già esaurito i loro effetti. In definitiva la riforma non ha portato ad una maggiore concorrenza ma ha sottratto, nel giro di pochi mesi, a 175.000 famiglie italiane oltre 1/3 delle risorse finanziarie garantite da uno dei componenti. **Un rapido e oggettivo calcolo porta a concludere che le due categorie professionali sono state private, da un anno all'altro, di un cumulo reddituale pari a 2,65 miliardi di euro.**


Reddito medio, 1986-2021 (euro costanti 2021)




Se poi si analizzano i dati per classi di età si vede che lo stesso crollo dei fatturati hanno subito i giovani professionisti, che si sono riallineati ai valori precedenti alle liberalizzazioni solo nel 2021 grazie alla bolla del Superbonus.

Reddito medio per classi di età, 2007, 2014 e 2021 (importi in migliaia di euro del 2021)

Ingegneri



Architetti



Altro equivoco che contribuisce ad ingenerare confusione è rappresentato dal paventato incremento della spesa pubblica in ragione dell'applicazione dell'equo compenso, che farebbe venir meno i vincoli derivanti dalla sottoscrizione degli accordi legati all'utilizzo dei fondi del PNRR. Gli operatori del settore sono perfettamente consci del fatto che i quadri economici vengono predisposti in fase pre-progettuale e pre-affidamento, con la conseguenza che contengono le spese tecniche quantificate, per norma, nel valore massimo stabilito dai decreti parametri e senza alcun ribasso, che verrà valorizzato solo nella successiva sede di gara.

La stessa ANAC ha sostenuto in più occasioni che è illegittimo prevedere quadri economici con preventivi ribassi derivanti da successive gare e, dunque, l'applicazione della L. n. 49/23 non comporterà alcuna modifica ai quadri economici già approvati.

Più in generale, ragionando anche delle potenziali economie derivanti dalle gare, vale la pena rammentare che, in caso di affidamento dei servizi all'esterno della Pubblica Amministrazione, le spese tecniche rappresentano in media meno del 10% dell'intero finanziamento. I ribassi sui corrispettivi si attestavano, prima dell'applicazione della norma sull'equo compenso, su un valore ricompreso tra il 30% ed il 35%, a seconda delle annualità, come emerge dai report del Centro Studi CNI. L'interpretazione che fornisce il Consiglio Nazionale, come detto ben sviscerata dal TAR Veneto e dal TAR Lazio, consiste nel fatto che il ribasso va ricercato nella sola componente relativa alle spese, in ragione di efficientamenti organizzativi proposti dal singolo operatore economico.

Le proiezioni fatte dall'Osservatorio Bandi CNI sugli affidamenti dell'ultimo anno, dunque dati reali, indicano valori medi dei ribassi, grazie alla corretta interpretazione della norma, contenuti tra il 15% ed il 20% del corrispettivo nel suo complesso. Combinando la differenza del ribasso medio al peso delle spese tecniche rispetto al finanziamento si evince immediatamente che si sta discutendo del 1,5% dell'intero finanziamento, cifra di certo non determinante rispetto alle sorti di un appalto.

La sentenza n. 01494/2024 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), riguarda l'appalto integrato di progettazione ed esecuzione

della “Antica Via del Sale – Valorizzazione del percorso storico da Velia al Bosco Sacro della Bruca” nel Comune di Cuccaro Vetere (procedura CIG A004EFAD3B), importo complessivo a base di gara € 1.632.491,16, di cui € 1.614.850,00 per lavori, comprensivo di sicurezza e manodopera ed € 17.641,16 per la progettazione esecutiva. L’opera, del valore di € 2.500.000,00, è finanziata con i fondi dell’Asse C “Accessibilità Turistica” del PAC Infrastrutture e Reti 2014-2020, Decreto prot. n. 9269 del 25/05/2021, programma di finanziamento gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L’originario aggiudicatario, poi escluso, aveva offerto un ribasso del 95% sulle spese tecniche, ipotizzando dunque € 882,06 oltre cassa ed iva per la progettazione esecutiva di un’opera del valore di € 1.614.850,00. L’importo per la progettazione esecutiva pesa, al lordo del ribasso, circa lo 0,89% del finanziamento e l’1,09% dei lavori; anche avesse accettato lo scandaloso ribasso del 95%, la S.A. avrebbe recuperato lo 0,84% del valore del finanziamento, che (a meno di riuso nell’ambito di varianti che sovente non sono frutto esattamente delle motivazioni esposte) avrebbe rimesso in circolo solo a seguito di riprogrammazione finanziaria, riprogettazione, etc, ovvero a seguito di ulteriore depauperamento per vie dei meccanismi inflattivi. L’art. 4 del medesimo bando prevedeva peraltro che il progetto di un’opera di quasi 2 milioni di euro venisse condotto a termine in 30 giorni. Ci si domanda quale reale valore si garantisca alla pubblica amministrazione, recuperando esigue percentuali del finanziamento e assegnando tempi risibili alla redazione di progettazione complesse. Non si può neanche sottacere gli esiti di tali interpretazioni, ovvero di ridurre oltremodo i corrispettivi dei professionisti che operano nel settore delle opere pubbliche, destinando i migliori al mercato delle opere private, dove possono orientare le contrattazioni secondo parametri di qualità. La contrazione dei corrispettivi mal si sposa poi con lo sviluppo di progettazioni dettagliate e “sartoriali”, che implicano lunghi tempi di analisi privi di effettiva produzione, anche solo per valutare con attenzione le alternative progettuali che il Codice ritiene strategiche per la scelta di quella migliore per la Pubblica Amministrazione. Si avranno sempre più progettazioni generiche e ripetitive, che porteranno a modifiche contrattuali di maggiore entità, pertanto con incremento di costi.

I tecnici saranno portati a prendersi carico di più direzione lavori contemporanee, al fine di ripristinare i livelli di reddito, sottraendo alla fase di esecuzione delle opere il necessario controllo fondamentale per garantire la corretta esecuzione delle lavorazioni e la gestione del cantiere in sicurezza.


Occorre poi aggiungere altra valutazione, ampiamente documentata da una indagine del 2015 del Centro Studi CNI, relativa agli affidamenti della Legge Obiettivo, che ha riguardato investimenti per circa 45 miliardi di euro. Dall’analisi di tutte le opere pubbliche condotte con affidamenti dei servizi al massimo ribasso, rispetto a quelli condotti con procedure competitive incentrate sulla qualità, piuttosto che sul mero dato economico, si evince che nel primo caso si hanno mediamente varianti di maggiore entità (superiori del 10,2% dell’importo lavori), e che al contempo la durata delle opere,

per ritardi in esecuzione determinati sovente da progettazioni non impeccabili, risultano superiori, nel primo caso, fino al 13,4% della originaria durata contrattuale.

Fig. 19 - Incidenza % del costo varianti sugli importi di aggiudicazione delle opere programmate (237 casi)



Fig. 21 - Percentuale degli interventi in ritardo, previsti dalla Legge Obiettivo, per tipologia di appalto (Val. %)



Appare, dunque, evidente che prevedere delle procedure di gara basate sul mero fattore economico implica, a consuntivo, incrementi di spese per l'esecuzione di varianti superiori di quasi un ordine di grandezza rispetto all'incremento di costi delle progettazioni affidate con criteri qualitativi.

L'affermazione più veritiera rispetto all'incidenza dell'Equo Compenso sulla spesa per lo Stato, alla luce dell'analisi di dati reali e ampiamente rappresentativi, è dunque che l'introduzione di

quest'ultimo nei pubblici affidamenti determina un risparmio dei costi di esecuzione dell'opera pubblica di circa 10 volte superiori all'incremento dei costi per le progettazioni, con notevoli risvolti sulla qualità del prodotto offerto alle Amministrazioni, sia sul piano strettamente tecnico sia per la riduzione del contenzioso e dei ritardi esecutivi, grazie al match perfetto delle esigenze delle Amministrazioni Pubbliche e degli Operatori economici.

Non vi è dubbio, inoltre, che una limitazione dell'ambito applicativo dell'equo compenso nella materia dei contratti pubblici (pur a fronte del chiaro e non equivoco tenore letterale della norma) rappresenterebbe una grave distonia del sistema, foriera di evidenti disuguaglianze del regime corrispettivo da applicare ai professionisti intellettuali, che si porrebbe in palese violazione dell'art. 3 della Costituzione sull'uguaglianza sostanziale che non verrebbe garantita.

Sempre sul piano giuridico vale la pena rammentare che le violazioni della norma prevedono la sanzione invalidante della nullità di protezione che garantisce al professionista la possibilità di essere risarcito in sede civile, dell'indebita riduzione del compenso (art. 3, comma 5), nonché di ulteriore indennizzo, pari fino al doppio della riduzione di cui sopra (art. 4, comma 1). È immediato concludere che la non applicazione della norma comporterà il moltiplicarsi di cause civili, con conseguenti potenziali costi non preventivati per le Pubbliche Amministrazioni, che inevitabilmente costituiranno debiti fuori bilancio. Il CNI è consapevole dell'insorgenza di numerose iniziative in tal senso in base a quanto appurato dai vari Ordini Territoriali.

Alla luce di quanto sopra e per superare le incoerenze che taluna giurisprudenza ancora individua, il CNI ha partecipato alla consultazione del MIT sul Correttivo al Codice con proposte mirate. L'attuale formulazione dell'art. 8 evidentemente non chiarisce univocamente il coordinamento con L. n. 49/23. Si è proposta la seguente riformulazione del comma 2) dell'art. 8: «***i servizi di ingegneria ed architettura e, più generalmente, le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso, secondo le previsioni della legge 21 aprile 2023, n. 49***».

Parimenti occorre integrare con la seguente riformulazione il secondo periodo del comma 15) dell'art. 41: «... *i predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento, **sul quale potranno prevedersi ribassi esclusivamente in ragione di differenti quantificazioni delle spese e degli oneri accessori***».

Infine, si è proposta l'aggiunta del comma 3) all'art. 1 dell'allegato I.13: «***Nel rispetto delle previsioni della Legge 21 aprile 2023, n. 49, sui corrispettivi posti a base di gara potranno prevedersi ribassi esclusivamente in ragione di differenti quantificazioni delle spese e degli***

oneri accessori. L'importo offerto sarà comunque oggetto di verifica di anomalia, secondo le previsioni del Codice".

DOSSIER PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

Relativamente alle previsioni del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha formulato e posto all'attenzione delle Istituzioni alcune proposte che mirano a migliorare la chiarezza e l'efficacia delle norme riguardanti il Partenariato Pubblico Privato (PPP).

La prima proposta riguarda la necessità di chiarire la definizione del "progetto di fattibilità" specifico per il PPP. Attualmente, il Codice identifica la proposta progettuale che accompagna l'iniziativa quale termine "progetto di fattibilità", che potrebbe generare ambiguità. Si è dunque proposto di modificare l'art. 193, comma 1, e tutti gli altri articoli che citano il progetto di fattibilità, rinominandolo come "progetto di fattibilità per il Partenariato Pubblico Privato". In questo modo, ogni proposta conterrà un progetto di fattibilità chiaramente identificato per il PPP, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.

Una seconda proposta si concentra sulla necessità di dettagliare il contenuto del "progetto di fattibilità PPP" e di specificare i documenti obbligatori da includere. Si è pertanto suggerito di aggiungere un nuovo articolo (ipotizzabile come art. 45) nell'allegato I.7, che definisca in modo dettagliato il progetto di fattibilità PPP al fine di rispettare l'importo complessivo delle spese rimborsabili, che non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara.

Il progetto di fattibilità PPP dovrebbe includere una relazione illustrativa generale, una relazione tecnica, elaborati progettuali e specifiche scale minime per le rappresentazioni grafiche. Tale specificazione contribuirà a garantire che tutti i progetti di fattibilità siano completi e adeguatamente documentati.

Infine, una terza proposta riguarda il rafforzamento della verifica dei documenti specifici del PPP, per garantire maggiore trasparenza e sicurezza per la pubblica amministrazione. A tal fine si è chiesta una modifica all'art. 42, estendendo la verifica ai fini della validazione ai documenti peculiari del PPP, come la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Questa verifica aggiuntiva garantirà che tutti i documenti chiave del PPP siano accuratamente esaminati prima dell'inizio dei lavori, offrendo maggiori garanzie di conformità e adeguatezza.

DOSSIER CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Il Dipartimento Innovazione della Fondazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in recepimento delle linee di indirizzo del Consiglio CNI, ha sottoposto al Ministero dell'Ambiente, nella persona del funzionario che coordina i lavori di revisione del decreto, alcune proposte di modifica della bozza del nuovo Decreto Ministeriale C.A.M. Edilizia.

Il consistente lavoro di aggiornamento del decreto C.A.M. Edilizia per tenere conto delle evoluzioni normative e tecnologiche è encomiabile e interessante, anche per l'introduzione di pratiche innovative derivate dalle *best practices* europee (quali a mero titolo esemplificativo le analisi di resilienza climatica, analisi LCA ed LCC), che diverranno prassi progettuale anche in campo privato, come previsto dalla recente Direttiva (UE) 2024/1275 sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Nella consultazione attivata dal Ministero dell'Ambiente per l'aggiornamento del decreto, si è ritenuto opportuno tuttavia introdurre dei principi di proporzionalità, soprattutto in materia di valutazioni tecnico specialistiche settoriali di grande approfondimento e laddove viene introdotto l'obbligo di ricorrere a materiali di nicchia e professionalità certificate, quando la norma di settore non lo preveda. **Tali disposizioni di fatto limitano l'accesso dei professionisti regolarmente iscritti agli Ordini al mercato delle opere pubbliche e determinano un incremento dei costi di progettazione, esecuzione e, complessivamente, un onere aggiuntivo per le casse dello Stato.**

Si è proposto dunque di riservare a criteri di premialità l'impiego di professionalità certificate non richieste dalle norme di settore e/o la produzione di elaborati di grande approfondimento e specificità, così come l'obbligo di materiali costosi e dalla disponibilità limitata sul mercato; eventualmente anche modulando la possibilità di introdurre tali previsioni in base a classi di opere coerenti con le soglie definite dal Codice, ovvero: escluderle per le opere di importo lavori inferiore al milione di euro; introdurre la possibilità di ricorso a criteri premiali tra il milione di euro e la soglia europea; rendere obbligatori i criteri premiali oltre la soglia europea.

Per limitarci al settore dei servizi di ingegneria ed architettura, infatti, occorre tenere in considerazione che, oltre ai grandi investimenti finanziati dal P.N.R.R., il panorama degli incarichi professionali è composto anche da un vasto numero di incarichi di medie e piccole dimensioni (certamente al di sotto del milione di euro, in grande parte sotto i 500.000 euro di lavori).

In questi casi si potrebbe valutare il ricorso a procedure semplificate, a meno di specificità necessarie per altre motivazioni, quali ad esempio:

- LCA: in luogo della valutazione completa, sarebbe più congruo limitarsi alla sola

presentazione dei certificati EPD dei principali materiali previsti; ovvero, in alternativa, valutare i potenziali impatti ambientali descrivendoli nelle diverse fasi del ciclo di vita presenti nelle norme di riferimento evidenziando gli aspetti qualificanti il progetto dal punto di vista ambientale;

- diagnosi energetica: al disotto dei 1.000 mq di superficie oggetto di intervento potrebbe bastare la produzione di un A.P.E. pre e un A.P.E. post, con l'indicazione degli interventi suggeriti, anche senza il coinvolgimento di un E.G.E..

Si tenga presente anche la dimensione media degli studi di progettazione in Italia, spesso composti da poche unità, che verrebbero tagliate fuori dalla generalità delle progettazioni di opere pubbliche, ovvero da quelle private che beneficiano di contribuzioni pubbliche e che richiamano quale obbligatoria l'applicazione dei C.A.M.

Occorre inoltre evidenziare che le prestazioni e le professionalità qualificate richieste spesso non trovano ad oggi copertura economica nei quadri economici che caratterizzano la generalità delle opere pubbliche, in quanto la normativa per il calcolo degli onorari non prevede aliquote specifiche. Si aggiunga che le ipotesi contenute nel testo rendono obbligatorie talune professionalità e studi di approfondimento, anche per manufatti ed infrastrutture di ridotta importanza, quali:

- analisi delle alternative progettuali effettuando sistematicamente una valutazione costi-benefici nel ciclo di vita secondo la metodologia LCA e LCC, secondo le norme UNI EN 15643:2021 e UNI EN 15978:2011, UNI EN 15804:2021 per l'LCA e secondo le norme UNI EN 16627:2015 per l'LCC;
- redazione del piano di manutenzione degli ecosistemi fluviali (se presenti), in caso di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, restauro e risanamento conservativo e manutenzione ordinaria e straordinaria, qualora siano previsti interventi nelle aree anche in presenza di "fossi non soggetti a tutela"; ancora: una valutazione dello stato quali-quantitativo del verde già presente, una valutazione dell'efficienza ecosistemica espressa come aumento della capacità di rimozione di CO2 e inquinanti atmosferici desunta dalle risultanze dell'utilizzo di specifici applicativi;
- inclusione nel P.F.T.E. di uno screening del rischio climatico sull'area di intervento, secondo quanto indicato dalle linee guida della COM 373/2021 che preveda le più adeguate misure di adattamento agli eventuali pericoli climatici attesi;
- inclusione nel progetto di un'analisi del fabbisogno di mobilità sostenibile e del rapporto sullo stato dell'ambiente, redatto da un professionista abilitato e iscritto in albi o registri professionali, esperti nelle componenti ambientali;
- diagnosi energetica, elaborata secondo le norme tecniche esclusivamente da un esperto in gestione dell'energia (E.G.E.), anche laddove non previsto dalle norme di settore;

- previsione di una relazione relativa alla verifica energetica dinamica estiva di tutti gli interventi di nuova costruzione, di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione importante di primo livello, nonché del calcolo della temperatura media radiante effettuato secondo la UNI EN ISO 52016-1;
- verifica della tenuta all'aria degli involucri mediante collaudo basato su misure in opera eseguite da un tecnico competente secondo le relative norme tecniche di tutti gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione importante di primo livello;
- relazione acustica di calcolo previsionale redatta da un tecnico competente in acustica, anche laddove non previsto dalle norme di settore; verifica finale di tutti gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione importante di primo livello mediante relazione di collaudo basata su misure acustiche in opera eseguite da un tecnico competente in acustica, anche laddove non previsto dalle norme di settore;
- obbligo di previsione nel progetto di nodi di posa dei serramenti esterni ed interni conformi ai criteri contenuti nella norma UNI 11673-1;
- obbligo di redazione del piano di manutenzione basato su una Reference Service Life (RSL) pari a cento anni per qualsiasi opera;
- richiesta della determinazione delle emissioni in ambienti interni in conformità alla norma UNI EN 16516 o UNI EN ISO 16000, parti 3, 6 e 9;
- produzione del profilo pedologico e relativa relazione specialistica che dimostri la conformità al criterio 2.5.3 Conservazione dello strato superficiale del terreno;
- etc.

La questione è tanto più di rilievo dato che la norma si applica di fatto a tutte le opere pubbliche, senza sostanziali modulazioni attuative in relazione all'entità e complessità dell'intervento, obbligando le Stazioni Appaltanti ad includere sistematicamente figure non tecniche nei team progettuali, anche per interventi di ridotta importanza. Difatti, come definito al punto 1.1.1: *“Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a tutti i contratti di appalto e alle concessioni aventi per oggetto l'esecuzione di lavori e la prestazione di servizi di progettazione di infrastrutture, includendo interventi di costruzione, manutenzione e adeguamento, e l'esecuzione di lavori, come definiti all'art. 2, comma 1, lettere b), c) e d), dell'allegato I.1 del Codice... L'ambito di applicazione non è dunque limitato ai lavori inerenti edifici, ma è esteso ai lavori per qualsiasi tipo di manufatto o opera... Per quanto riguarda i progetti di opere o manufatti per i quali saranno adottati specifici CAM (ad esempio i CAM per le infrastrutture stradali), si applica il presente provvedimento fino all'entrata in vigore degli specifici CAM di settore”.*

Le rilevazioni effettuate dai nostri osservatori nazionali e territoriali evidenziano che attualmente la gran parte degli studi di progettazione attua un'applicazione superficiale della normativa C.A.M., a

cui non segue un momento di verifica in fase di esecuzione, pur essendo chiari i doveri del D.L. espressi già nell'ambito dell'ormai superato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (si veda art. 7, comma 4).

Solo di recente, e limitatamente ai finanziamenti derivanti dal P.N.R.R. o dai Fondi di Coesione, sono comparsi per la prima volta meccanismi di verifica, sebbene sulla base di autocertificazioni, in seguito al vincolo tra l'erogazione dei finanziamenti comunitari e il rispetto del principio D.N.S.H., rispetto al quale i C.A.M. sono stati dichiarati elemento di prova trasversale (Comunicazione della Commissione EU 2021/C 58/01 e successivo aggiornamento Comunicazione della Commissione EU C/2023/111).

Per una reale applicazione dei decreti C.A.M. sarebbe necessario introdurre momenti di verifica, anche in itinere, ad esempio condizionando l'emissione dei certificati di pagamento alla presentazione di documenti di prova (formulari rifiuti destinati a recupero, dichiarazioni ambientali di prodotto, tracciabilità della catena di custodia del legno...).

Tale documentazione potrebbe costituire un allegato specifico della relazione sullo stato finale, alla stregua dei documenti da presentare per il collaudo statico o l'agibilità dell'edificio.

In conclusione, si ritiene che la giusta ambizione ad aumentare progressivamente il livello delle prestazioni ambientali da raggiungere dovrebbe essere accompagnata da criteri di proporzionalità, corretta compensazione delle prestazioni specialistiche e da chiare procedure di verifica. Diversamente, le misure introdotte nel Codice dei Contratti e volte alla valorizzazione del principio del risultato rischiano di essere sterilizzate da disposizioni esterne, che comunque incidono nell'iter di esecuzione dell'opera pubblica in maniera ben più rilevante delle semplificazioni introdotte.

PROPOSTE EMENDATIVE AL CODICE

Sulla base di quanto detto in ordine all'esame delle risoluzioni proposte e come conseguenza dei dossier richiamati, si propongono di seguito alcune modifiche all'articolato del DLgs 26/2023.

Proposta di armonizzazione D.Lgs 36/2023 con L. 49/2023

L'attuale formulazione dell'art.8 non chiarisce univocamente il coordinamento con L. 49/2023 successiva all'entrata in vigore del codice. L'interpretazione prevalente è tuttavia sull'applicazione della legge ai pubblici affidamenti sulla scorta dei dati trasmessi dal CNI all'Osservatorio Ministeriale sull'equo compenso. da questi ultimi emerge che su 2500 bandi monitorati, oltre l'80% delle s.a. applica correttamente la L. 49/2023 ammettendo esclusivamente il ribasso sull'aliquota delle spese.

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>Art. 8 - Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito.</p> <p>...</p> <p>2. Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso.</p> <p>...</p>	<p>Art. 8 - Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito.</p> <p>...</p> <p>2. I servizi di ingegneria ed architettura e, più generalmente, le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso, secondo le previsioni della Legge 21 aprile 2023, n. 49.</p> <p>...</p>
<p>Art. 41 - Livelli e contenuti della progettazione.</p> <p>...</p> <p>15. Nell'allegato I.13 sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento. In sede di prima applicazione del presente codice, l'allegato I.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi</p>	<p>Art. 41 - Livelli e contenuti della progettazione.</p> <p>...</p> <p>15. Nell'allegato I.13 sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento, sul quale potranno prevedersi ribassi esclusivamente in ragione di differenti quantificazioni delle spese e degli oneri accessori. In sede di prima applicazione del presente codice,</p>

<p>dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</p>	<p>l'allegato I.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</p>
<p>Allegato I.13 - Determinazione dei parametri per la progettazione. Art. 1 - Ambito di applicazione. 1. Il presente allegato disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016 (di seguito «decreto ministeriale 17 giugno 2016»), alle disposizioni di cui all'articolo 41 del codice. 2. Per la determinazione delle ulteriori prestazioni professionali si applica il decreto ministeriale 17 giugno 2016.</p>	<p>Allegato I.13 - Determinazione dei parametri per la progettazione. Art. 1 - Ambito di applicazione. 1. Il presente allegato disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016 (di seguito «decreto ministeriale 17 giugno 2016»), alle disposizioni di cui all'articolo 41 del codice. 2. Per la determinazione delle ulteriori prestazioni professionali si applica il decreto ministeriale 17 giugno 2016. 3. Nel rispetto delle previsioni della Legge 21 aprile 2023, n. 49, sui corrispettivi posti a base di gara potranno prevedersi ribassi esclusivamente in ragione di differenti quantificazioni delle spese e degli oneri accessori. L'importo offerto sarà comunque oggetto di verifica di anomalia, secondo le previsioni del Codice.</p>

Adeguamento dei requisiti professionali per i servizi di ingegneria ed architettura

Il nuovo Codice, all'articolo 66, prevede che i requisiti minimi per la partecipazione degli esecutori di servizi di ingegneria e architettura sono individuati dall'allegato II.12. Ai sensi dell'art. 21 dell'allegato II.12, il periodo documentale che è possibile utilizzare per soddisfare i requisiti SOA per le imprese è pari a 15 anni. Siccome l'art. 100 riporta i requisiti di ordine speciale, con limitazione ai 3 anni di servizi, erroneamente viene associato anche ai servizi di ingegneria ed architettura, in netto contrasto anche con lo stesso articolo 66, che prevede l'utilizzo dei 5 anni di servizi svolti dai soci per le società di ingegneria di nuova costituzione.

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>Art. 100 - Requisiti di ordine speciale. ... 11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura. In caso di</p>	<p>Art. 100 - Requisiti di ordine speciale. ... 11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura. In caso di</p>

<p>procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.</p> <p>...</p>	<p>procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati. Per i servizi di ingegneria ed architettura valgono le previsioni dell'art. 40 dell'allegato II.12.</p> <p>...</p>
<p>Allegato II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (Articoli 66, comma 2 e 100, comma 4).</p>	<p>Allegato II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (Articoli 66, comma 2 e 100, comma 4).</p>
<p>Art. 40 - Verifica dei requisiti e delle capacità.</p> <p>...</p>	<p>Art. 40 - Verifica dei requisiti e delle capacità.</p> <p>...</p> <p>2. Nei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, i requisiti economico-finanziari sono dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto; per i requisiti di capacità tecnica e professionale le stazioni appaltanti possono richiedere di aver eseguito, nei precedenti quindici anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati.</p> <p>...</p>

Risoluzione incoerenza sui contenuti delle relazioni specialistiche nelle fasi progettuali

Il Codice prevede che il progetto di fattibilità tecnica abbia le caratteristiche necessarie per l'acquisizione di tutti i pareri richiesti in sede di conferenza dei servizi. Il codice è allineato con l'allegato I.13 mentre non è allineato con l'allegato I.7. Si richiede l'aggiornamento specificando più chiaramente che le relazioni specialistiche siano comprese nel PFTE e specificando che le relazioni specialistiche del progetto esecutivo sono eventuali approfondimenti per la cantierabilità dell'opera.

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>Allegato I.7 - Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo.</p>	<p>Allegato I.7 - Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo.</p>
<p>Art. 6 - Progetto di fattibilità tecnico-economica.</p> <p>...</p> <p>7. Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento è, in linea generale, fatta salva diversa disposizione motivata</p>	<p>Art. 6 - Progetto di fattibilità tecnico-economica.</p> <p>...</p> <p>7. Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento è, in linea generale, fatta salva diversa disposizione motivata</p>

<p>dal RUP in sede di DIP, composto dai seguenti elaborati:</p> <p>a) relazione generale;</p> <p>b) relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;</p> <p>c) relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate;</p> <p>d) studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, di seguito «VIA»;</p> <p>e) relazione di sostenibilità dell'opera;</p> <p>f) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;</p> <p>g) modelli informativi e relativa relazione specialistica, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;</p> <p>h) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti;</p> <p>i) computo estimativo dell'opera;</p> <p>l) quadro economico di progetto;</p> <p>m) piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante partenariato pubblico-privato;</p> <p>n) cronoprogramma;</p> <p>o) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. Il piano di sicurezza e di coordinamento può essere supportato da modelli informativi;</p> <p>p) capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice. Il capitolato informativo conterrà al proprio interno le specifiche relative alla equivalenza dei contenuti informativi presenti nei documenti nei confronti dei livelli di fabbisogno informativo richiesti per i modelli informativi;</p> <p>q) piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti. Il piano di manutenzione può essere supportato da modelli informativi;</p> <p>r) piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;</p> <p>s) per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;</p> <p>t) piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente.</p> <p>...</p>	<p>dal RUP in sede di DIP, composto dai seguenti elaborati, la cui redazione è affidata direttamente dalla stazione appaltante a professionisti abilitati aventi le specifiche competenze:</p> <p>a) relazione generale;</p> <p>b) relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici relazioni specialistiche;</p> <p>c) relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate;</p> <p>d) studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, di seguito «VIA»;</p> <p>e) relazione di sostenibilità dell'opera;</p> <p>f) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;</p> <p>g) modelli informativi e relativa relazione specialistica, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;</p> <p>h) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti;</p> <p>i) computo estimativo dell'opera;</p> <p>l) quadro economico di progetto;</p> <p>m) piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante partenariato pubblico-privato;</p> <p>n) cronoprogramma;</p> <p>o) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. Il piano di sicurezza e di coordinamento può essere supportato da modelli informativi;</p> <p>p) capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice. Il capitolato informativo conterrà al proprio interno le specifiche relative alla equivalenza dei contenuti informativi presenti nei documenti nei confronti dei livelli di fabbisogno informativo richiesti per i modelli informativi;</p> <p>q) piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti. Il piano di manutenzione può essere supportato da modelli informativi;</p> <p>r) piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;</p> <p>s) per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;</p> <p>t) piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente.</p> <p>...</p>
<p>Art. 8 - Relazione tecnica e relazioni</p>	<p>Art. 8 - Relazione tecnica e relazioni</p>

specialistiche.

1. La relazione tecnica del progetto di fattibilità tecnica ed economica è corredata di indagini e studi specialistici (che ne costituiscono allegati e che sono firmati dai rispettivi tecnici abilitati).

2. La relazione tecnica riporta:

- a) le esigenze, i requisiti e i livelli di prestazione che devono essere soddisfatti con l'intervento, in relazione alle specifiche esigenze definite nel DIP;
- b) le risultanze degli studi, delle indagini e delle analisi effettuate, in funzione della tipologia, delle dimensioni e dell'importanza dell'opera, evidenziando le conseguenti valutazioni in ordine alla fattibilità dell'intervento raggiunte attraverso la caratterizzazione del contesto locale territoriale, storico-archeologico, ambientale e paesaggistico in cui è inserita l'opera;
- c) gli esiti della verifica della sussistenza di interferenze dell'intervento con il sedime di edifici o infrastrutture preesistenti;
- d) le risultanze dello studio di inserimento urbanistico con relativi elaborati grafici, ove pertinente;
- e) la descrizione e motivazione del grado di approfondimento adottato per la pianificazione delle indagini effettuate, in funzione della tipologia, delle dimensioni e dell'importanza dell'opera;
- f) la descrizione e la motivazione delle scelte tecniche poste a base del progetto, anche con riferimento alla sicurezza funzionale, all'efficienza energetica e al riuso e riciclo dei materiali;
- g) eventuali articolazioni in lotti con le relative WBS (Work Breakdown Structure);
- h) elementi di dimensionamento preliminare (strutturali, geotecnici, impiantistici, idraulici, viabilistici) di natura concettuale e, ove necessario, anche quantitativa. Ciò al fine di giustificare le scelte progettuali compiute, utili a garantire:
 - 1) il regolare sviluppo del processo autorizzativo;
 - 2) il coerente sviluppo dei successivi livelli di progettazione;
 - 3) la coerenza delle previsioni di stima economica dell'opera.

3. Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante o dell'ente concedente in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell'opera o dell'intervento da realizzare, la relazione tecnica, corredata di indagini e studi specialistici, è riferita almeno ai seguenti tematismi della progettazione:

- a) aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici, idrologici, idraulici, geotecnici e sismici;
- b) mobilità e traffico, esclusivamente per le infrastrutture di trasporto e qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche dell'intervento;
- c) sintesi delle analisi e delle valutazioni contenute nello studio d'impatto ambientale, nei casi in cui sia previsto. Misure di monitoraggio ambientale;

specialistiche.

1. La relazione tecnica del progetto di fattibilità tecnica ed economica è corredata di indagini e studi specialistici (che ne costituiscono allegati e ~~che sono firmati dai rispettivi tecnici abilitati~~ **la cui redazione è affidata direttamente dalla stazione appaltante a professionisti abilitati aventi le specifiche competenze**).

2. La relazione tecnica riporta:

- a) le esigenze, i requisiti e i livelli di prestazione che devono essere soddisfatti con l'intervento, in relazione alle specifiche esigenze definite nel DIP;
- b) le risultanze degli studi, delle indagini e delle analisi effettuate, in funzione della tipologia, delle dimensioni e dell'importanza dell'opera, evidenziando le conseguenti valutazioni in ordine alla fattibilità dell'intervento raggiunte attraverso la caratterizzazione del contesto locale territoriale, storico-archeologico, ambientale e paesaggistico in cui è inserita l'opera;
- c) gli esiti della verifica della sussistenza di interferenze dell'intervento con il sedime di edifici o infrastrutture preesistenti;
- d) le risultanze dello studio di inserimento urbanistico con relativi elaborati grafici, ove pertinente;
- e) la descrizione e motivazione del grado di approfondimento adottato per la pianificazione delle indagini effettuate, in funzione della tipologia, delle dimensioni e dell'importanza dell'opera;
- f) la descrizione e la motivazione delle scelte tecniche poste a base del progetto, anche con riferimento alla sicurezza funzionale, all'efficienza energetica e al riuso e riciclo dei materiali;
- g) eventuali articolazioni in lotti con le relative WBS (Work Breakdown Structure);
- h) elementi di dimensionamento preliminare (strutturali, geotecnici, impiantistici, idraulici, viabilistici) di natura concettuale e, ove necessario, anche quantitativa. Ciò al fine di giustificare le scelte progettuali compiute, utili a garantire:
 - 1) il regolare sviluppo del processo autorizzativo;
 - 2) il coerente sviluppo dei successivi livelli di progettazione;
 - 3) la coerenza delle previsioni di stima economica dell'opera.

3. Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante o dell'ente concedente in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell'opera o dell'intervento da realizzare, ~~la relazione tecnica, il progetto di fattibilità tecnica economica sarà corredata da tutte le relazioni specialistiche necessarie per l'approvazione dello stesso, ovvero concernenti corredata di indagini e studi specialistici, è riferita almeno ai seguenti tematismi della progettazione:~~ **la relazione tecnica, il progetto di fattibilità tecnica economica sarà corredata da tutte le relazioni specialistiche necessarie per l'approvazione dello stesso, ovvero concernenti corredata di indagini e studi specialistici, è riferita almeno ai seguenti tematismi della progettazione:**

- a) aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici, idrologici, idraulici, geotecnici e sismici;

<p>d) vincoli che insistono sull'area d'intervento e sull'intorno territoriale e ambientale, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche del progetto;</p> <p>e) aspetti paesaggistici;</p> <p>f) aspetti archeologici, con descrizione di sviluppi ed esiti della verifica preventiva dell'interesse archeologico, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche del progetto;</p> <p>g) censimento delle interferenze esistenti, con le relative ipotesi di risoluzione, il programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze, nonché il preventivo di costo, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche dell'intervento;</p> <p>h) piano di gestione delle materie, tenuto conto della disponibilità e localizzazione di siti di recupero e discariche, con riferimento alla vigente normativa in materia;</p> <p>i) bonifica ordigni bellici, ove necessaria;</p> <p>l) aspetti architettonici e funzionali dell'intervento;</p> <p>m) aspetti strutturali;</p> <p>n) aspetti impiantistici, con la definizione della loro costituzione in relazione alla necessità di sicurezza, continuità di servizio, sostenibilità ed efficienza energetica, nel loro funzionamento normale e anomalo e nel loro esercizio;</p> <p>o) sicurezza antincendio, in relazione ai potenziali rischi e scenari incidentali;</p> <p>p) misure di sicurezza finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri;</p> <p>q) misure di manutenzione e di monitoraggio geotecnico e strutturale;</p> <p>r) espropri, ove necessari.</p> <p>...</p>	<p>b) mobilità e traffico, esclusivamente per le infrastrutture di trasporto e qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche dell'intervento;</p> <p>c) sintesi delle analisi e delle valutazioni contenute nello studio d'impatto ambientale, nei casi in cui sia previsto. Misure di monitoraggio ambientale;</p> <p>d) vincoli che insistono sull'area d'intervento e sull'intorno territoriale e ambientale, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche del progetto;</p> <p>e) aspetti paesaggistici;</p> <p>f) aspetti archeologici, con descrizione di sviluppi ed esiti della verifica preventiva dell'interesse archeologico, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche del progetto;</p> <p>g) censimento delle interferenze esistenti, con le relative ipotesi di risoluzione, il programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze, nonché il preventivo di costo, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche dell'intervento;</p> <p>h) piano di gestione delle materie, tenuto conto della disponibilità e localizzazione di siti di recupero e discariche, con riferimento alla vigente normativa in materia;</p> <p>i) bonifica ordigni bellici, ove necessaria;</p> <p>l) aspetti architettonici e funzionali dell'intervento;</p> <p>m) aspetti strutturali;</p> <p>n) aspetti impiantistici, con la definizione della loro costituzione in relazione alla necessità di sicurezza, continuità di servizio, sostenibilità ed efficienza energetica, nel loro funzionamento normale e anomalo e nel loro esercizio;</p> <p>o) sicurezza antincendio, in relazione ai potenziali rischi e scenari incidentali;</p> <p>p) misure di sicurezza finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri;</p> <p>q) misure di manutenzione e di monitoraggio geotecnico e strutturale;</p> <p>r) espropri, ove necessari.</p> <p>...</p>
<p>Art. 22 - Progetto esecutivo.</p> <p>1. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al precedente livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l'indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello del progetto di fattibilità tecnico-economica.</p> <p>Il progetto esecutivo deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto deve essere, altresì, corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell'opera stessa.</p> <p>2. Qualora, ai sensi dell'articolo 43 del codice e del</p>	<p>Art. 22 - Progetto esecutivo.</p> <p>1. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al precedente livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l'indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello del progetto di fattibilità tecnico-economica.</p> <p>Il progetto esecutivo deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto deve essere, altresì, corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell'opera stessa.</p> <p>2. Qualora, ai sensi dell'articolo 43 del codice e del</p>

relativo allegato I.9, la redazione del progetto esecutivo fosse supportata da metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, entro l'ambiente di condivisione dei dati, è necessario, all'interno del capitolato informativo, in funzione degli obiettivi, definire i livelli di fabbisogno informativo e l'equivalenza tra i contenitori informativi inerenti ai documenti e quelli corrispondenti ai modelli informativi, specie laddove da questi ultimi non si potessero trarre i documenti elencati al comma 4.

3. Il progetto esecutivo è redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste.

4. Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie. Salva diversa motivata determinazione della stazione appaltante, il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, è composto dai seguenti documenti:

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale;
- d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
- e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) quadro di incidenza della manodopera;
- h) cronoprogramma;
- i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- l) computo metrico estimativo e quadro economico;
- m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- n) piano particellare di esproprio aggiornato;
- o) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;
- p) fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

...

relativo allegato I.9, la redazione del progetto esecutivo fosse supportata da metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, entro l'ambiente di condivisione dei dati, è necessario, all'interno del capitolato informativo, in funzione degli obiettivi, definire i livelli di fabbisogno informativo e l'equivalenza tra i contenitori informativi inerenti ai documenti e quelli corrispondenti ai modelli informativi, specie laddove da questi ultimi non si potessero trarre i documenti elencati al comma 4.

3. Il progetto esecutivo è redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste.

4. Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie. Salva diversa motivata determinazione della stazione appaltante, il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, è composto dai seguenti documenti, **la cui redazione è affidata direttamente dalla stazione appaltante a professionisti abilitati aventi le specifiche competenze:**

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche **esecutive**;
- c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale;
- d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
- e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) quadro di incidenza della manodopera;
- h) cronoprogramma;
- i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- l) computo metrico estimativo e quadro economico;
- m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- n) piano particellare di esproprio aggiornato;
- o) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;
- p) fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

...

<p>Art. 24 - Relazioni specialistiche.</p> <p>1. Il progetto esecutivo, secondo le previsioni di cui all'articolo 22, comma 1, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, contiene le relazioni specialistiche, che costituiscono lo sviluppo di quelle contenute nel PFTE.</p> <p>2. Le relazioni, sulla base di quanto definito nel precedente livello progettuale, illustrano puntualmente e nel dettaglio tutti gli aspetti esaminati e le verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva, le soluzioni progettuali esecutive adottate in coerenza con quanto previsto nella progettazione di fattibilità tecnica ed economica e le eventuali ulteriori indagini eseguite, che devono essere funzionali alle suddette soluzioni progettuali esecutive, specifiche, adeguatamente motivate e che non inducano variazioni delle previsioni economiche di spesa.</p> <p>...</p>	<p>Art. 24 - Relazioni specialistiche esecutive.</p> <p>1. Il progetto esecutivo, secondo le previsioni di cui all'articolo 22, comma 1, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, contiene le relazioni specialistiche esecutive, che costituiscono lo sviluppo di quelle contenute nel PFTE.</p> <p>2. Le relazioni, sulla base di quanto definito nel precedente livello progettuale e con un approfondimento tale da garantire la cantierabilità dell'opera, illustrano puntualmente e nel dettaglio tutti gli aspetti esaminati e le verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva, le soluzioni progettuali esecutive adottate in coerenza con quanto previsto nella progettazione di fattibilità tecnica ed economica e le eventuali ulteriori indagini eseguite, che devono essere funzionali alle suddette soluzioni progettuali esecutive, specifiche, adeguatamente motivate e che non inducano variazioni delle previsioni economiche di spesa.</p> <p>...</p>
---	---

Integrazione sulla gestione delle riserve

L'allegato II.14 non chiarisce i termini in cui l'appaltatore può esplicitare la formulazione delle riserve, nonché delle controdeduzioni del Direttore dei Lavori prima previsti in giorni 15 dal DPR 207/2010, demandando queste scelte a previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto. Al fine di evitare problematiche interpretative o applicazioni diffusamente difformi è opportuno introdurre apposita previsione.

<p>Allegato II.14 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità (Articolo 114, comma 5).</p>	<p>Allegato II.14 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità (Articolo 114, comma 5).</p>
<p>Articolo 7. Riserve.</p> <p>...</p> <p>2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:</p>	<p>Articolo 7. Riserve.</p> <p>...</p> <p>2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:</p>

<p>a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;</p> <p>b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;</p> <p>c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;</p> <p>d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;</p> <p>e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.</p> <p>3. L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.</p> <p>...</p>	<p>a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;</p> <p>b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;</p> <p>c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;</p> <p>d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;</p> <p>e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.</p> <p>3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.</p> <p>4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.</p> <p>35. L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.</p> <p>...</p>
---	---

Prestazioni professionali non ricomprese nelle aliquote del Decreto Parametri

Il Codice ha previsto una serie di prestazioni nuove non precedentemente contemplate nel Decreto

Parametri, che si aggiungono a quelle disposte da normative recenti, che impongono la redazione di numerose relazioni e studi specialistici all'interno del progetto di opera pubblica, quali: DOCFAP, valutazione e proposte di eliminazione del gas radon, relazione CAM, capitolato informativo, studi di impatto e clima acustico, progettazioni antincendio di tipo prestazionale, piani di monitoraggio, etc... Tali prestazioni non hanno una corrispondente aliquota nell'allegato I.13.

Allegato I.13 - Determinazione dei parametri per la progettazione.	Allegato I.13 - Determinazione dei parametri per la progettazione.
<p>Art. 2. Ripartizione delle aliquote del decreto ministeriale 17 giugno 2016.</p> <p>...</p> <p>5. In seguito alla determinazione dell'importo da porre a base di gara, relativamente agli appalti per cui è obbligatoria l'adozione di metodologia Building Information Modeling (B.I.M.), dovrà applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull'incremento percentuale BIM. Tale incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento.</p>	<p>Art. 2. Ripartizione delle aliquote del decreto ministeriale 17 giugno 2016.</p> <p>...</p> <p>5. In seguito alla determinazione dell'importo da porre a base di gara, relativamente agli appalti per cui è obbligatoria l'adozione di metodologia Building Information Modeling (B.I.M.), dovrà applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull'incremento percentuale BIM. Tale incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento.</p> <p>6. Per la determinazione del corrispettivo per prestazioni introdotte dal presente codice o da recenti normative non ricomprese nelle tavole allegate al D.M. 17 giugno 2016, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle medesime tavole. Per altre prestazioni non determinabili ai sensi del precedente periodo, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai valori dell'art.6) comma 2) del D.M. 17 giugno 2016.</p>

Partenariato pubblico privato

Al fine di chiarire la definizione del progetto di fattibilità, si propone la denominazione "progetto di fattibilità per il Partenariato Pubblico Privato", con la definizione di quali sono i documenti obbligatori, in quanto l'importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, oltre la previsione della verifica dei documenti di PPP.

Il PPP pone il proprio focus rispetto alle altre forme di appalto, soprattutto sulla gestione dell'opera dopo la realizzazione, pertanto i documenti peculiari del PPP devono essere oggetto di verifica per maggiore garanzia per la Pubblica Amministrazione.

<p>Art. 42. (Verifica della progettazione)</p> <p>1. Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l'ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo</p>	<p>Art. 193. (Procedura di affidamento)</p> <p>1. Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l'ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo</p>
--	---

<p>specifico livello previsto per l'appalto. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori.</p> <p>...</p>	<p>specifico livello previsto per l'appalto. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori. Nei contratti di partenariato pubblico-privato la verifica ai fini della validazione è estesa anche ai documenti specifici relativi alla procedura di partenariato, indicati nel LIBRO IV PARTE II TITOLO IV all'art. 193 (procedura di affidamento) comma 1, quali: bozza di convenzione, piano economico-finanziario asseverato, specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.</p> <p>...</p>
<p>Art. 193. (Procedura di affidamento) 1. Gli operatori economici possono presentare agli enti concedenti proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi. Ciascuna proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. Gli investitori istituzionali di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, possono formulare le proposte di cui al primo periodo salva la necessità, nella successiva gara per l'affidamento dei lavori o dei servizi, di associarsi o consorziarsi con operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal bando, qualora gli stessi investitori istituzionali ne siano privi. Gli investitori istituzionali, in sede di gara, possono soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi, anche integralmente, delle capacità di altri soggetti. Gli investitori istituzionali possono altresì impegnarsi a subappaltare, anche integralmente, le prestazioni oggetto del contratto di concessione a imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando, a condizione che il nominativo del subappaltatore venga sia comunicato, con il suo consenso, all'ente concedente entro la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.</p> <p>...</p>	<p>Art. 193. (Procedura di affidamento) 1. Gli operatori economici possono presentare agli enti concedenti proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi. Ciascuna proposta contiene un progetto di fattibilità per il Partenariato Pubblico Privato come da art. 21bis dell'allegato I.7, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. Gli investitori istituzionali di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, possono formulare le proposte di cui al primo periodo salva la necessità, nella successiva gara per l'affidamento dei lavori o dei servizi, di associarsi o consorziarsi con operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal bando, qualora gli stessi investitori istituzionali ne siano privi. Gli investitori istituzionali, in sede di gara, possono soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi, anche integralmente, delle capacità di altri soggetti. Gli investitori istituzionali possono altresì impegnarsi a subappaltare, anche integralmente, le prestazioni oggetto del contratto di concessione a imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando, a condizione che il nominativo del subappaltatore venga sia comunicato, con il suo consenso, all'ente concedente entro la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.</p> <p>...</p>
<p>Allegato I.7 - Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di</p>	<p>Allegato I.7 - Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di</p>

indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo (Articoli da 41 a 44 del Codice).	indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo (Articoli da 41 a 44 del Codice).
	<p>Art. 21bis. Progetto di fattibilità per il Partenariato Pubblico Privato.</p> <p>1. Il progetto di fattibilità PPP si compone di:</p> <p>a) relazione illustrativa generale contenente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'inquadramento territoriale e socio-economico dell'area oggetto dell'intervento: <ol style="list-style-type: none"> 1.1. corografia, stralcio del piano regolatore generale comunale, verifica della compatibilità con gli strumenti urbanistici; 1.2. analisi dell'impatto socio-economico con riferimento al contesto produttivo e commerciale esistenti; 2. l'analisi della domanda e dell'offerta attuale e di previsione con riferimento: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. al bacino d'utenza; 2.2. alla stima dei bisogni dell'utenza mediante utilizzo di parametri fisici riferiti alla specifica tipologia dell'intervento, quali i flussi di traffico e il numero di accessi; 2.3. all'individuazione, in termini quantitativi e di gradimento, dell'offerta attuale e di quella prevista nei medesimi settori dell'intervento; 3. l'analisi delle alternative progettuali: <ol style="list-style-type: none"> 3.1. individuazione delle alternative progettuali dal punto di vista delle scelte tecnologiche, organizzative e finanziarie; 3.2. matrice delle alternative progettuali; 4. lo studio dell'impatto ambientale riferito alla soluzione progettuale individuata e alle possibili soluzioni alternative: <ol style="list-style-type: none"> 4.1. analisi sommaria degli aspetti geologici, geotecnici, idraulici, idrogeologici, desunti dalle cartografie disponibili o da interventi già realizzati ricadenti nella zona; 4.2. verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall'intervento; <p>b) relazione tecnica contenente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le caratteristiche funzionali e tecniche dei lavori da realizzare; 2. descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della compatibilità paesaggistica dell'intervento, dei requisiti dell'opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l'intervento si inserisce nonché delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale i valori culturali e paesaggistici; 3. disciplinare descrittivo e prestazionale; 4. cronoprogramma; 5. computo metrico estimativo; <p>c) elaborati progettuali:</p> <p>a) per opere e lavori puntuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dallo stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e

	<p>paesaggistica, nonché degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, sui quali sono indicate la localizzazione dell'intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;</p> <p>2) dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore a 1:2.000, sulle quali sono riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;</p> <p>3) dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell'opera in progettazione:</p> <ul style="list-style-type: none">- carta e sezioni geologiche;- sezioni e profili geotecnici;- carta archeologica;- planimetria delle interferenze;- planimetrie catastali;- planimetria ubicativa dei siti di cava e di deposito; <p>4) dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare;</p> <p>b) per opere e lavori a rete:</p> <p>1) dalla corografia generale di inquadramento dell'opera in scala non inferiore a 1:100.000;</p> <p>2) dalla corografia contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico dei tracciati esaminati con riferimento all'orografia dell'area, al sistema di trasporti e degli altri servizi esistenti, al reticolo idrografico, in scala non inferiore a 1: 25.000;</p> <p>3) dallo stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, sui quali sono indicati i tracciati esaminati.</p> <p>4) dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1: 10.000, sulle quali sono riportati separatamente i tracciati esaminati;</p> <p>5) dalle planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1: 10.000, sulle quali sono riportati separatamente i tracciati esaminati;</p> <p>6) dai profili longitudinali altimetrici dei tracciati esaminati in scala non inferiore a 1:10.000/1000;</p> <p>7) dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">- carta e sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche in scala non inferiore a 1: 10.000/1000;- planimetria idraulica in scala non inferiore a 1:10.000;
--	--

	<ul style="list-style-type: none">- sezioni geotecniche con indicazione delle unità stratigrafiche omogenee sotto il profilo fisico-meccanico, delle principali grandezze fisiche e proprietà indice, nonché del regime delle pressioni interstiziali nel volume significativamente interessato dall'opera in scala non inferiore a 1: 5.000/500;- carta archeologica in scala non inferiore a 1:25.000;- planimetria delle interferenze in scala non inferiore a 1:10.000;- corografia in scala non inferiore a 1:25.000 con l'ubicazione dei siti di cava e di deposito;- planimetria dei siti di cava e di deposito in scala non inferiore a 1:10.000;- sistemazione tipo aree di deposito;8) dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1: 5.000, per il tracciato selezionato; la scala non dovrà essere inferiore a 1: 2.000 per le tratte in area urbana. La planimetria dovrà contenere una rappresentazione del corpo stradale, ferroviario o idraulico e degli sviluppi di tutti gli assi di progetto, calcolati in base alle caratteristiche geometriche assunte. Dovranno essere rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d'arte principali;9) dalle planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1: 5.000, del tracciato selezionato;10) dai profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore a 1:5.000/500, contenenti l'indicazione di tutte le opere d'arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e/o idrologiche, le caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala non dovrà essere inferiore a 1:2000/200;11) da sezioni tipo idriche, stradali, ferroviarie e simili in scala non inferiore ad 1:200 nonché uguali sezioni per le eventuali altre ipotesi progettuali esaminate;12) da sezioni trasversali correnti, in numero adeguato per una corretta valutazione preliminare delle quantità da utilizzare nella quantificazione dei costi dell'opera;13) da elaborati che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione di tutti i manufatti speciali che l'intervento richiede;14) da elaborati che riassumono i criteri di sicurezza previsti per l'esercizio dell'infrastruttura;15) da elaborati tipologici che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione di tutte le opere correnti e minori che l'intervento richiede;
--	---

	<p>16) da elaborati che consentano, mediante schemi, piante e sezioni in scala adeguata, la definizione delle componenti impiantistiche presenti nel progetto. I valori minimi delle scale contenuti nel presente comma possono essere variati su indicazione del responsabile del procedimento.</p>
--	--

Accordo quadro

L'art. 59 che definisce l'Accordo quadro non si coordina con l'art. 58 che promuove – in aderenza ai principi europei – la suddivisione in lotti per favorire le imprese piccole e medie. Nato per soddisfare le esigenze di acquisto standardizzate, l'Accordo quadro viene ampiamente utilizzato per affidare i servizi di ingegneria e architettura che, per loro natura, sono servizi intellettuali e non standardizzabili. Il ricorso all'Accordo quadro per l'affidamento dei servizi intellettuali ed in particolare dei SIA deve essere fortemente limitato.

<p>Art. 59. (Accordi quadro) 1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini dell'ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all'accordo quadro non è ammissibile ove l'appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo. ...</p>	<p>Art. 59. (Accordi quadro) 1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini dell'ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all'accordo quadro non è ammissibile ove l'appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo. Relativamente ai servizi di ingegneria ed architettura può essere previsto solo per attività di manutenzione ordinaria e comunque per attività progettuali fortemente ripetitive. ...</p>
--	---

Concorsi di progettazione

In ordine ai concorsi di progettazione si ritiene che il Codice debba essere modificato nel senso di prediligere la tipologia del concorso in due fasi (identificative la prima della fase di ideazione e la seconda della fase di progettazione vera e propria) in quanto quella proposta viola il principio di proporzionalità sancito a livello europeo. La richiesta che tutti i partecipanti forniscano gratuitamente un progetto di fattibilità tecnica ed economica, comporta, infatti, un lavoro ingente già in fase di partecipazione, con un conseguente elevato e non giustificato costo complessivo della procedura stessa.

In ogni caso, anche nella forma attuale, si ritiene di dover favorire la partecipazione ai giovani professionisti, garantendo la possibilità di poter successivamente risultare incaricati dell'attività

professionale avvalendosi dei requisiti di altri professionisti.

<p>Art. 46. (Concorsi di progettazione)</p> <p>...</p> <p>2. Il concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici si svolge di regola in una sola fase e ha ad oggetto progetti o piani con livello di approfondimento corrispondente al progetto di fattibilità tecnica ed economica. Con adeguata motivazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono bandire un concorso in due fasi. Nella prima fase sono selezionate le proposte ideative. Nella seconda fase è elaborato un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle proposte selezionate. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da affidare in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.</p> <p>3. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Il bando del concorso può prevedere che il progetto esecutivo sia affidato con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando o, nei settori speciali, senza indizione di gara al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando. In tali casi, nel computo della soglia di rilevanza europea, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato con la procedura di cui al comma 2.</p> <p>...</p>	<p>Art. 46. (Concorsi di progettazione)</p> <p>...</p> <p>2. Il concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici si svolge di regola in una sola fase e ha ad oggetto progetti o piani con livello di approfondimento corrispondente al progetto di fattibilità tecnica ed economica. Con adeguata motivazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono bandire un concorso in due fasi. Nella prima fase sono selezionate le proposte ideative. Nella seconda fase è elaborato un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle proposte selezionate. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da affidare in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.</p> <p>3. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Il bando del concorso può prevedere che il progetto esecutivo sia affidato con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando o, nei settori speciali, senza indizione di gara al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, dimostrabili, dopo la proclamazione, anche attraverso la costituzione di un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 o mediante avvalimento. In tali casi, nel computo della soglia di rilevanza europea, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato con la procedura di cui al comma 2.</p> <p>...</p>
---	---

Risoluzione del conflitto di attribuzioni del RUP

Ai sensi dell'art. 4 dell'allegato I.2 Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Per l'art. 34 dell'allegato I.7, al comma 2, l'attività di verifica è effettuata, per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, dal responsabile unico del progetto, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 15, comma 6, del codice. Per il comma 3 del medesimo articolo lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.

Il RUP si trova pertanto per le opere al di sotto del milione di euro nella condizione di dover svolgere contemporaneamente anche il ruolo di progettista e verificatore del progetto, fattispecie dichiarata incompatibile dal Codice nella formulazione attuale.

Si propone pertanto una modifica all'articolato che contempra la fattispecie.

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>Allegato I.7 - Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo (Articoli da 41 a 44 del Codice).</p>	<p>Allegato I.7 - Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo (Articoli da 41 a 44 del Codice).</p>
<p>Art. 34 - Verifica preventiva della progettazione. ... 2. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti: a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 14 del codice, dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma e di cui all'articolo 66 del codice, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità; c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice e fino a 1 milione di euro, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni; d) per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, dal responsabile unico del progetto, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 15, comma 6, del codice. ...</p>	<p>Art. 34 - Verifica preventiva della progettazione. ... 2. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti: a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 14 del codice, dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma e di cui all'articolo 66 del codice, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità; c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice e fino a 1 milione di euro, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni; d) per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, anche dal responsabile unico del progetto, sempreché non abbia svolto le funzioni di progettista, eventualmente anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 15, comma 6, del codice. ...</p>